



**ALSI** AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO  
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

**Revisore Unico**

**Verbale n. 10 del 11.07.2022**

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 10,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Annunziatella n. 64, prosegue il lavoro del Revisore Unico Dott. Laviero Laurita. Affianca l'Organo di revisione, la dott.ssa Rosanna Caragiulo.

**VISTA la delibera n.65 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024. Adempimenti di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii"** ed i relativi allegati n.1)2) e 3) facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento;

**VISTA la delibera n.67 del 29 giugno 2022 di approvazione del PIAO ed in particolare la Sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni del personale";**

**CONSIDERATO CHE**

- l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede che " (...) le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter (...). Nell'ambito del Piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art.35 comma 2 ";
- il Piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 6 ter comma 1 dispone che "con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza

pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. (...) Art 6 ter comma 3 "Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata".

- o Che l'8 maggio 2018 sono state emanate le menzionate Linee Guida - atto non regolamentare teso a fornire una metodologia operativa di orientamento alle amministrazioni - le quali, al paragrafo 2 definiscono la Dotazione Organica come "valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le Regioni e gli Enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa per il personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente."

#### VISTO

- o L'art.1 commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 296/2006 in virtù dei quali, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (ivi incluse le spese sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro), al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP. L'inosservanza del comma 557 determina il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo;
- o l'art.1 comma 557 quater della legge n.296/2006 (introdotto dall'art.3 comma 5 bis del D.L. n.90/2014): "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, **il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione**".

#### CONSIDERATO

- o Che il valore medio delle spese di personale riferito al triennio 2011-2013 - parametro non valicabile ai fini del contenimento della spesa - risulta essere il seguente

| Spesa del personale |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2011                | 2012           | 2013           | Valore medio   |
| € 7.333.845,75      | € 7.032.748,75 | € 7.947.650,75 | € 7.438.081,75 |

- o Che l'art. 33 del DL 34/2019 ed il DM attuativo del 3.09.2019 fissano i valori soglia delle

capacità assunzionali delle Regioni a statuto ordinario per fascia demografica, come derivanti dal rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti relative ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati (al netto delle entrate vincolate e del FCDE);

- Che le disposizioni del citato DM attuativo, riguardano i primi tre titoli delle Entrate del Bilancio delle Regioni che qui si richiamano:
  - titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
  - titolo 2: trasferimenti correnti
  - titolo 3: entrate extra tributarie
- Che il Consiglio regionale della Lombardia, con nota del 25.02.2020, ha chiesto al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato un parere in ordine all'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato previste per le Regioni a statuto ordinario dall'art.33 comma 1 del decreto legge n.34/2019, in quanto il loro Bilancio non prevede Entrate correnti riferite al Titolo 1;
- Che, così come dichiarato dal MEF nel proprio parere di risposta, l'Assemblea legislativa regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, non risulta conseguire Entrate correnti rientranti nel Titolo I, e pertanto ne deriva il venir meno di una componente importante delle entrate correnti che costituisce, invece, un elemento contabile-finanziario fondamentale e non modificabile nel rapporto con la spesa complessiva del personale, ai fini della definizione dei valori soglia utilizzabili per le nuove assunzioni;
- Che l'eventuale definizione dei predetti valori soglia calcolati sulla base delle Entrate correnti non omogenee e non corrispondenti a quelle indicate dall'articolo 2 comma 1, del DM del 3 settembre 2019 (Titoli I, II e III) determinerebbe un'applicazione distorta della norma ed il venir meno della certezza della sostenibilità finanziaria della spesa di personale e del rispetto degli equilibri di bilancio, elementi questi che costituiscono principi cardine introdotti per volontà del legislatore nell'evoluzione normativa in materia di capacità assunzionali delle Regioni;
- Che, conseguentemente il MEF, condivide la proposta del Consiglio regionale della Lombardia di applicare l'art.3 comma 5 del decreto legge n.90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n.114/2014;
- Che anche l'ALSIA, dotata di autonomia di Bilancio, non ha Entrate del Titolo 1 non avendo alcuna competenza nella riscossione di Entrate tributarie, contributiva e perequativa (imposte, tasse tributi speciali ed altre entrate proprie) per cui, in analogia applica le disposizioni normative condivise dal MEF ovvero l'art.3 commi 5 e ss. del decreto legge n. 90/2014;
- Che con nota prot. 3889 del 22.06.2021 è stato posto apposito quesito alla Funzione Pubblica, la quale, nell'ambito di una apposita riunione operativa con la struttura Alsia ha evidenziato il limite delle proprie competenze alle norme di carattere nazionale,

condividendo il parere del MEF, rinviando l'Alsia ad assumere decisioni congiunte con la struttura regionale, in applicazione delle norme regionali vigenti;

- L'art. 3 comma 5 del D.L. n.90/2014 prevede che le Regioni procedono ad assunzioni a tempo indeterminato nella misura del 100% del personale di ruolo cessato l'anno precedente a partire dal 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art.1 commi 557, 557 bis e 557 ter della legge n.296/2006 innanzi richiamate. Inoltre, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è consentito l'utilizzo dei residui disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
- l'art 3 comma 5 sexies del D.L n.90/2014: per il triennio 2022/2024 agli enti territoriali non soggetti alla disciplina prevista dall'art. 33 del D.L 34/2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, ferma restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

#### **VISTO**

l'art. 3 comma 6 che esclude dall'applicazione dello stesso articolo le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

#### **VISTA**

**La LR 18/2013 che, all'art. 23 dispone che "1. La Regione Basilicata, nell'applicazione della normativa nazionale in materia di obbligo di riduzione della spesa del personale e di limitazioni alle assunzioni, considera unitariamente la spesa del personale e le economie derivanti da cessazioni relative agli anni precedenti della Regione e degli enti strumentali ai quali effettua trasferimenti per il funzionamento";**

#### **VISTO**

**l'allegato 3 alla delibera n.65/2022 riguardante:**

- le potenziali capacità assunzionali dell'Agenzia in relazione alle cessazioni intervenute nell'esercizio 2021 e di quelle previste nel triennio 2022-2024;
- le effettive possibilità di assunzione determinate dai reali trasferimenti regionali, che andranno a coprire anche le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (benché non computate ai fini dei tetti di spesa);
- il Piano dei Fabbisogni 2022-2024;

#### **VISTA**

**la delibera n.67 del 29 giugno 2022 di approvazione del PIAO ed in particolare la Sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni del personale";**

**VISTI** i pareri favorevoli apposti sulla delibera n.65/2022 in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari, dott.ssa Rosanna Caragiulo;  
**VERIFICATO** il rispetto delle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla determinazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2022/2024 e dell'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica;

**ACCERTATO** che L'ALSIA non versa in una situazione strutturalmente deficitaria;

**Nel raccomandare , che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio;**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:**

- Alla delibera n.65 del 24 giugno 2022 di approvazione del "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024. Adempimenti di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii"
- Alla delibera n.67 del 29 giugno 2022 di approvazione del PIAO ed in particolare alla Sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni del personale";

Il presente verbale viene trasmesso al Direttore.

La seduta termina alle ore 13,30.

**IL Revisore Unico**

**Dott. Laviero Laurita**

